



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 ottobre 2017  
(OR. en)

12477/17

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2017/0221 (NLE)

---

---

PECHE 350

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle  
                          possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e  
                          la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore  
                          della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

---

**REGOLAMENTO (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo  
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria  
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca  
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE<sup>1</sup> relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ("accordo").
- (2) Il primo protocollo<sup>2</sup> dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio ("Maurizio") e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di detto protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) A norma della decisione (UE) 2017/... del Consiglio<sup>3+</sup>, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ("protocollo") è stato firmato il ... [*data della firma del protocollo*<sup>++</sup>].

---

<sup>1</sup> Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

<sup>2</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2017/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L ...).

<sup>+</sup> GU: inserire il riferimento alla decisione contenuta nel doc. ST 12475/17 e completare la nota a piè di pagina.

<sup>++</sup> ST 12479/17.

- (4) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, se risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno stabilire tale termine.
- (6) Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento sia applicato a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

*Articolo 1*

- 1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
- a) tonniere con reti a circuizione:
- |          |          |
|----------|----------|
| Spagna:  | 22 unità |
| Francia: | 16 unità |
| Italia:  | 2 unità  |
- b) pescherecci con palangari di superficie:
- |             |          |
|-------------|----------|
| Spagna:     | 12 unità |
| Francia:    | 29 unità |
| Portogallo: | 4 unità  |
- 2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
- 3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
- 4) Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta la richiesta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ... [*data della firma del protocollo*]<sup>+</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>+</sup> ST 12479/17.